



COMUNE DI CASTELDELFINO

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Dao Bernardo ec Piazza Municipio, 2 - CAP 12020 - Tel 0175.95126 - Fax 0175.956921

Codice Fiscale e Partita IVA: 00524040045

www.comune.casteldelfino.cn.it

Email: comune.casteldelfino@multiwire.net PEC: casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30 dicembre 2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **dicembre** alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di Legge, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ANELLO Alberto	Sindaco	SÌ
ALLAIS Davide	ViceSindaco	SÌ
BERNARDI Olga	Consigliere	SÌ
ZEDDA Giovanni	Consigliere	SÌ
DAL MOLIN Massimiliano	Consigliere	SÌ
DAO Ernesto	Consigliere	SÌ
GARNERO Sonia	Consigliere	GIUST.
MARZIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
DALMAZZO Giovanna	Consigliere	SÌ
LIBOA' Diego	Consigliere	SÌ
CRAVERI FEDERICO	Consigliere	SÌ
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **RABINO dott.ssa Roberta**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.C.C. n.ro 23 del 30/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (in seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- a) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.ro 21 del 30.09.2017 con la quale il Comune di Casteldelfino approvava la ricognizione di tutte le su partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, dando atto che la stessa risultava NEGATIVA in quanto a quella data il Comune di Casteldelfino non risultava detenere alcuna partecipazione societaria;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 17 del 29.07.2017 il Comune deliberava di essere ammesso alla compagine della società A.T.L. del Cuneese s.c.a.r.l. con sede in

Cuneo, via Pascal n. 7 stabilendo di acquisire n.ro 1 quota al fine dell'aggregazione societaria equivalente alla percentuale dello 0,53% del capitale sociale;

RILEVATO che per effetto degli artt. 20 e 26, comma 11 del T.U.S.P, il Comune deve provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 2) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - a. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - b. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - c. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - d. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- la ricognizione è adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in

base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RITENUTO di mantenere la partecipazione societaria all'interno della società A.T.L. del Cuneese s.c.a.r.l. con sede in Cuneo, via Pascal n. 7 in quanto la stessa svolge un importante ruolo nella promozione del territorio, avendo per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S. e non ricorrendo alcuna delle condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P in quanto la società è in attivo con un risultato di esercizio positivo, un numero di dipendenti pari a 10 (.ro 1 part-time) contro un numero di amministratori pari a 5 ed un fatturato medio superiore a 1.000.000 di euro nel triennio 2017-19;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 10 voti favorevoli, n. /// voti contrari e n. /// astenuti;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune di CASTELDELFINO alla data del 31.12.2019, dando atto che il Comune di Casteldelfino intende mantenere la partecipazione societaria nella società A.T.L. del Cuneese s.c.a.r.l. con sede in Cuneo, via Pascal n. 7 Part. IVA 02597450044 per le motivazioni di cui in premessa, con una percentuale del capitale sociale al 31.12.2017 pari al 0,53%;
2. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
3. di disporre che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
 - la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Con successiva votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, al fine di rispettare quanto stabilito dal D.lgs. 175/2016.

Infine il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: ANELLO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell' art. 49, 1[^] comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità tecnica	FAVOREVOLE	30.12.2020	RABINO Dott.ssa Roberta	F.to: RABINO Dott.ssa Roberta
Regolarità contabile	FAVOREVOLE	30.12.2020	ANELLO Alberto	F.to: ANELLO Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 27

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/02/2021 al 17/02/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Casteldelfino, li 02/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Casteldelfino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta